

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?
Art. 255 D.lgs. 152/2006 - L. n. 137/2023 – Novita'

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2023

L'art. 6-ter della Legge n. 137 del 9.10.2023 (vigente dal 10.10.2023) – conversione del DL 105/2023 – introduce, con novità, modifica alla condotta di abbandono dei rifiuti trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale. Viene altresì introdotta la sanzione pecuniaria (ammenda) che “aumenta” da mille a diecimila euro.

La condotta, il fatto illecito, rimane il medesimo e si riferisce all'abbandono o deposito irregolare di rifiuti che *non sono riconducibili all'attività di impresa (art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006)*. Sono i rifiuti che ogni cittadino può abbandonare, per intenderci; il cittadino che abbandona un frigorifero in strada, sulla pubblica via.

Il legislatore aveva ritenuto meno grave tale comportamento rispetto a quello attuato in seno all'attività di impresa e aveva distribuito i pesi considerando l'illecito del cittadino, una sanzione amministrativa. Vero è che anche con la presente modifica, l'illecito “penale” a cui va incontro il cittadino che abbandona il frigorifero in strada, rimane meno grave in quanto è prevista solo la ammenda (pena pecuniaria), mentre per l'impresa che abbandona i suoi rifiuti è previsto l'arresto (pena detentiva).

La modifica, che intende reagire all'uso diffuso di abbandonare rifiuti ovunque da parte di “chiunque”, che intende creare un deterrente all'azione, si allinea con il comma 3 dell'art. 255 che prevede l'illecito **penale** per coloro che colpiti dall'ordine di rimozione del rifiuto, da parte del Sindaco, non eseguono l'ordinanza.

Ed invero l'abbandono dei rifiuti è retto dal principio-conseguenza *della rimozione di ciò che è stato abbandonato, del ripristino dei luoghi*.

Tant'è che in sede giudiziale (processo) il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione della ordinanza.

Il legislatore è lontano dalla realtà e dai tempi di gestione dei processi che vanificano la deterrenza delle norme. In ogni caso il legislatore traccia il sistema che collega:

- 1) una sanzione penale (ammenda) al cittadino che abbandona rifiuti e
- 2) una sanzione penale (arresto) al cittadino che non rimuove i rifiuti su ordine della amministrazione (Sindaco).

L'abbandono di un frigorifero sotto un cavalcavia e magari di notte e sotto l'occhio di una telecamera dovrebbe essere punito attraverso un percorso processuale, la cui deterrenza, però, è da verificare.

Si allega prospetto di confronto:

Ante L. n. 137/2023	Post L. n. 137/2023
Art. 255 (Abbandono rifiuti)	Art. 255. (Abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli	- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro . Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.	192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro . Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.	
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.	
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno . Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.».	